

234.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	9180	<b>Disegno di legge S. 1967</b> (Approvato dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato)	
<b>Atto del sindacato ispettivo</b> (Comunicazione)	9180	<b>n. 3548:</b>	
<b>Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno</b> .....	9113	(Articoli da 1 a 9) .....	9167
<b>Disegno di legge n. 3686:</b>		(Emendamenti) .....	9171
(Articolo 1) .....	9175	<b>Missioni valedoli nella seduta del 23 luglio 1997</b> .....	9179
(Emendamenti) .....	9175		
<b>Disegno di legge n. 2941:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo 1) .....	9121	(Annunzio) .....	9179
(Emendamenti e subemendamenti) .....	9122	(Trasmissione dal Senato) .....	9179

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e delle finanze, per sapere — premesso che:

per la terza volta nell'arco degli ultimi tre anni il Consiglio di Stato ha formulato rilievi sullo schema di regolamento proposto dal ministero delle finanze, dipartimento del territorio, riguardo ai criteri proposti per la revisione del catasto (*Il Sole 24 Ore* del 23 luglio 1996). La motivazione delle osservazioni del Consiglio di Stato è in buona sostanza riassumibile nel mancato recepimento, da parte del ministero delle finanze, dei criteri ispiratori previsti nella delega contenuta nel provvedimento "collegato" alla legge finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 754, articolo 3), delega attribuita al Governo e sostanzialmente riferita alla necessità di coinvolgere il sistema dei comuni italiani nel processo di riforma del catasto. Infatti, non solo il Governo, nei tre mesi previsti dalla delega, non ha dato attuazione alla stessa, ma il dipartimento del territorio ha sostanzialmente riproposto lo schema di regolamento del 1993, come se la delega ed i criteri in essa contenuti non fossero mai stati formulati;

non sono chiare le ragioni per le quali il ministero delle finanze, ed in particolare il dipartimento del territorio, cui sicuramente non mancano gli strumenti giuridici e tecnici per poter formulare una proposta che tenga conto degli orientamenti del Parlamento, si ostini a voler rendere inaccessibile ed incontrollabile il proprio operato, ed in particolare a non rendere ostensibile il rapporto tra

investimenti effettuati e risultati ottenuti con il processo di informatizzazione del catasto;

la rivoluzione informatica degli ultimi tre anni è stata avviata dall'ingegner Vaccari, proveniente dalla Fiat Impresit e nominato dall'allora Ministro delle finanze Gorla direttore del dipartimento del territorio, nel quale sono confluite le direzioni generali del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari. Le inefficienze ed i ritardi del catasto italiano sono talmente evidenti da rendere inutile qualunque ulteriore considerazione, come del resto si evince anche dall'articolo apparso sul *Messaggero* del 25 luglio 1996;

non è ancora oggi molto chiaro quali siano stati e quali potranno essere i costi che hanno gravato sul contribuente italiano - sicuramente superiori a diverse centinaia di miliardi di lire - per questo processo di informatizzazione, la cui realizzazione è stata totalmente appaltata alla Sogei, società per la quale la transizione dalla prima alla seconda Repubblica non ha rappresentato certo un elemento ostativo per la continuazione della propria gestione monopolistica di tutto quanto graviti nell'ambito del ministero delle finanze;

appare quasi incomprensibile il motivo per cui la delega del Parlamento al Governo (*Corriere della sera* del 17 marzo 1996) sia stata fatta cadere a seguito di un'improvvisa richiesta da parte del presidente dell'Anci, Enzo Bianco, immediatamente recepita dal Ministro *pro tempore* Fantozzi (articolo 42 dell'atto Camera n. 3438, trasmesso dal Senato il 20 novembre 1995), nel senso di avviare il processo di revisione del catasto non utilizzando lo strumento del decreto legi-

slativo, ma mediante un disegno di legge che passasse al vaglio del Parlamento, come se le precise indicazioni già contenute nella delega sopra menzionata fossero state esaminate dal Parlamento di uno Stato diverso da quello italiano. È ben comprensibile come un Ministro delle finanze, già presidente dell'Ascotributi, possa essere sensibile agli interessi che la Sogei rappresenta e, quindi, accogliere prontamente una richiesta come quella formulata da Bianco, che ha di fatto rinviato *sine die* la partecipazione dei comuni al processo di revisione del catasto. Tuttavia, non si comprende l'operato dello stesso Bianco e della Associazione nazionale dei comuni italiani. Infatti, questa associazione, che Bianco presiede, dovrebbe tutelare i comuni stessi, i quali negli ultimi anni — a partire quindi dai famosi decreti di revisione degli estimi catastali emanati dall'allora Ministro Formica — sono stati fortemente penalizzati da un catasto iniquo ed ingiusto e molto spesso hanno fortemente polemizzato con il sistema centrale, cercando di ripristinare regole che tutelassero e riequilibrassero i rapporti tributari ancora oggi fonte di gravi e inique sperequazioni tra contribuenti di comuni diversi od anche dello stesso comune;

appare pertanto inspiegabile come, nel momento in cui il Parlamento — a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti (*Italia Oggi* del 26 gennaio 1996) e di migliaia di amministratori locali — interviene per modificare alla radice un sistema iniquo a favore dei comuni italiani, sia proprio il presidente dell'Anci a prendere l'iniziativa per vanificare gli effetti voluti dal Parlamento;

ad avviso degli interpellanti, l'unica spiegazione plausibile dell'atteggiamento di Bianco e dell'Anci è forse legata alla speranza di far assegnare dalla Sogei — grazie alla convenzione stipulata tra Anci e dipartimento del territorio (*Il Sole 24 Ore* del 18 aprile 1996), tesa ad alimentare

le attività informatiche — alla società Ancitel una parte del lavoro di informatizzazione attualmente in corso;

Nicola Melideo, designato da Riccardo Triglia, allora presidente dell'Anci, quale amministratore delegato della Ancitel, è stato sconfitto nelle elezioni politiche del 1994, cui aveva preso parte quale candidato del Pds;

lo stesso Triglia, ex Presidente dell'Anci ed ex sottosegretario alle finanze, nonché attuale successore di Fantozzi alla Ascotributi, è stato il principale *sponsor* dell'inquisito Failla, nominato e repentinamente dimessosi da sottosegretario nel Governo Prodi;

uno dei più influenti dirigenti della stessa società Ancitel è Arturo Bianco, fratello dello stesso Bianco sindaco di Catania, mentre l'attuale direttore generale dell'Anci, Fabio Melilli, è un dipendente di Ancitel assunto pochi anni fa dallo stesso Melideo;

che l'Anci debba far lavorare la propria società controllata e che gli interessi economici dell'Ancitel stiano diventando sempre più la stella polare delle scelte politiche dell'Anci medesima è evidente, fino al punto che, nell'ultimo convegno di studi sulla riforma del catasto, organizzato dal dipartimento del territorio a Bologna, l'Anci è stata rappresentata non da Bianco o da uno dei suoi vicepresidenti, ma da un operatore commerciale come Melideo, il quale anche recentemente (*Il Sole-24 Ore* dell'8 agosto 1996) è intervenuto in merito ai rapporti Sogei-ministero delle finanze;

giòva ricordare come nel « libro bianco » di Tremonti era contenuta una proposta circa l'unificazione tra catasto e conservatorie, tesa a coniugare l'interesse tributario dello Stato con l'interesse del privato alla tutela dei propri diritti soggettivi, nodo il cui scioglimento rappresenta ancora oggi la chiave di volta per disperdere meno risorse a favore di società come la Sogei o l'Ancitel e realizzare un catasto più aggiornato ed efficiente;

è evidente come, qualora, per esempio, nel nord-est dovesse nascere una nuova associazione dei comuni che tutelasse gli interessi dei propri associati più di quelli di sue società commerciali controllate, la responsabilità sarebbe giusto non attribuirla a Bossi —:

per quali motivi il ministero delle finanze, nella stesura dell'ultimo schema di regolamento, non abbia tenuto conto dei criteri contenuti dalla delega per la riforma del catasto;

quali siano stati i costi già sostenuti e preventivati per il processo di informatizzazione del catasto, avviato dall'ingegner Vaccari, ed i benefici del processo medesimo per l'amministrazione finanziaria ed il contribuente italiano;

di quali consulenze ed apporti si sia avvalsa la Sogei nell'espletamento del processo di informatizzazione e se, più in generale, l'ex senatore Triglia sia stato in passato o sia tuttora consulente della stessa Sogei;

quale sia lo stato degli attuali rapporti commerciali in essere tra Sogei e l'Ancitel;

se ritenga compatibile il ruolo di rappresentanza, che l'Anci attualmente svolge a favore dei comuni italiani, con il suo coinvolgimento, quale socio di maggioranza, negli interessi commerciali dell'Ancitel, dato che si è negli ultimi mesi obiettivamente assistito a una decisa prevalenza, rispetto alla politica di rappresentanza dell'Anci, dell'attività commerciale svolta dalla sua società controllata e dall'amministratore delegato della stessa, Melideo, il quale è oggi — come dimostrano le citazioni di stampa richiamate in premessa — il vero ispiratore non solo delle scelte politiche dell'Anci, ma anche delle decisioni operative, considerato che il direttore generale dell'Anci Melillo è un dipendente dello stesso Melideo;

tenuto inoltre conto del fatto che gli interpellanti sono altresì a conoscenza di un contratto stipulato dal ministero dell'interno con l'Associazione nazionale co-

muni italiani per la fornitura di servizi ai comuni e che, ad avviso degli interpellanti, l'Anci svolgerebbe di fatto una funzione di promotore d'affari per conto dell'Ancitel, strategia in cui potrebbe inserirsi la nomina di Fabio Melillo, dirigente dell'Ancitel, a direttore generale dell'Anci, quali siano i contenuti, la durata e la scadenza del contratto in oggetto;

se l'affidamento del servizio sia avvenuto nel rispetto delle leggi nazionali e delle direttive dell'Unione europea;

se esistano altri contratti sottoscritti tra l'Anci e ministeri o altri enti pubblici;

quali iniziative intendano assumere affinché l'Anci non sia il tramite attraverso il quale l'Ancitel possa diventare accentratrice di poteri economici capaci di condizionare il mercato e di distorcere la concorrenza, la cui tutela è affidata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;

quali iniziative intendano assumere, anche sul piano legislativo, perché i comuni possano essere concretamente coinvolti nella complessiva revisione del catasto, in modo in particolare da riequilibrare adeguatamente i rapporti tributari che registrano, allo stato, inaccettabili sperequazioni tra contribuenti di diversi comuni o anche dello stesso comune;

quali iniziative intendano inoltre intraprendere affinché i soggetti cui affidare la fornitura di rilevanti servizi ai comuni vengano sempre e comunque scelti attraverso il trasparente e rigoroso rispetto della normativa nazionale e comunitaria, evitando il possibile consolidarsi di situazioni di monopolio o, comunque, distorsive della libera concorrenza.

(2-00277) « Armani, Paolone ».  
(3 novembre 1996)

## B) Interrogazione:

BOVA e TASSONE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il dipartimento del territorio, con nota n. 4/16599 del 14 ottobre 1996, ha

rimesso a tutte le direzioni compartimentali un elenco delle sedi degli istituendi uffici del territorio, nell'ambito delle quali i funzionari con qualifica di dirigente dovrebbero individuare, tenendo conto della rotazione, come previsto dalle direttive ministeriali n. 4374 del 23 marzo 1995 e n. 18276 del 1° dicembre 1995, una terna per la nomina negli stessi uffici di coloro i quali hanno svolto incarichi direttivi da oltre cinque anni;

l'amministrazione finanziaria, tuttavia, ad oggi, non è in grado di assicurare contestualmente a tutti i funzionari messi in mobilità la concessione di alcuno degli incentivi previsti dalle suddette direttive ministeriali, tantomeno l'indispensabile alloggio di servizio;

con decreto del 9 maggio 1996, il Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del dipartimento, ha già nominato i diciassette titolari di diciassette uffici del territorio, senza alcun rispetto dei criteri di rotazione; infatti, tra questi, ben otto appartengono alla stessa sede nella quale hanno prestato servizio direttivo per un periodo superiore ai cinque anni: si tratta degli uffici del territorio di Verona, Trento, Vercelli, Ancona, Macerata, Modena, Foggia e Sassari;

il dipartimento compartimentale del territorio per le regioni Calabria e Campania ha trasmesso al superiore dipartimento del territorio la proposta di nomina dei dirigenti degli uffici della Calabria, applicando, caso unico tra i dieci direttori compartimentali di tutta Italia, la rotazione fra i quattro dirigenti attualmente in servizio negli uffici tecnici erariali e nelle conservatorie calabresi, senza tener conto delle motivazioni addotte dai predetti dirigenti —:

quali iniziative intenda assumere per:  
*a)* conoscere i criteri in base ai quali sono stati individuati i predetti diciassette uffici (su un totale di oltre cento); *b)* se risulti vero che ciò ha comportato vantaggi di carriera per i diciassette dirigenti nominati, che hanno scavalcato in graduatoria altri colleghi con più titoli; *c)* accertare i

motivi per i quali per i dirigenti sopra elencati non si sia tenuto conto del principio della mobilità;

se non ritenga il comportamento della direzione generale del dipartimento del territorio discriminatorio e lesivo dei diritti di molti dirigenti. (3-00792)

(26 febbraio 1997)

### C) Interrogazione:

BALOCCHI, SANZA, GRIMALDI, ORLANDO, CAVERI, PAISSAN, GIOVANNARDI, SELVA, DELL'ELCE, REPETTO e SABATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», stabilisce all'articolo 1, comma 1, che, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota pari al quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici;

il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti ed i partiti politici; il medesimo decreto determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti prescritti dalla legge;

il Ministro delle finanze ha stabilito con decreto le modalità della scelta del quattro per mille da parte dei contribuenti che effettuano la dichiarazione con il modello 730, prevedendo la compilazione di un'apposita scheda da inserire nella busta per la trasmissione del modello 730/1 e da inviare, da parte degli

esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi (modello 101 e modello 201), all'amministrazione finanziaria;

pur tuttavia, la suddetta scheda risulta di difficile o di impossibile reperimento, come appalesano indagini effettuate sul territorio presso i centri di assistenza fiscale di numerose città, tra le quali Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Ancona ed altre —:

se siano a conoscenza della descritta situazione;

quali iniziative intendano adottare per individuare le soluzioni operative idonee al fine di permettere ai contribuenti di esercitare con maggiore facilità un diritto loro riconosciuto dalla legge.

(3-00967)

(7 aprile 1997)

#### D) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali.* — Per conoscere:

per quali ragioni, il giorno 17 ottobre 1996, in sede di contrattazione per l'area separata della dirigenza — comparto ministeri, l'Aran, malgrado avesse formalmente convocato per le ore 16,30 tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali accreditate, abbia di fatto escluso una serie di tali confederazioni dal tavolo contrattuale, senza peraltro fornire alcuna informazione o giustificazione, rivestendo l'episodio - che ha interessato, quali confederazioni escluse, Cignal, Cital, Unionquadri, Usppi, Anaao, Assomersinepip, Rdb-Cub - particolare gravità, poiché si inquadra in una gestione del contratto da

parte dell'Aran che si presta a serie riserve, assumendo rilievo e significato politico. (3-00376)

(24 ottobre 1996)

#### E) Interrogazione:

MARENCO, ANTONIO RIZZO e IACOBELLIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della funzione pubblica e degli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno i vari ministeri e gli enti pubblici bandiscono numerosi concorsi i cui esami attitudinali e culturali si svolgono quasi esclusivamente a Roma;

l'ultimo eclatante esempio viene fornito dal concorso bandito dalla Guardia di finanza per l'assunzione di seicento allievi sottufficiali, che ha visto la partecipazione di circa centosessantamila concorrenti;

esempi del genere, considerata l'alta percentuale dei giovani disoccupati, specie nel Mezzogiorno d'Italia, sono ormai frequenti;

non è possibile continuare ad accentrare solo a Roma le sedi concorsuali, con la consapevolezza del danno economico che si perpetra a danno di centinaia di migliaia di giovani dei quali solo poche centinaia di fortunati troveranno lavoro —:

quali iniziative intendano assumere affinché siano intraprese tutte le iniziative possibili affinché le sedi di concorso siano ubicate nei capoluoghi di regione, alleviando così il disagio fisico ed economico per tanti giovani in attesa di un posto di lavoro. (3-00838)

(6 marzo 1997)

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: DEFINIZIONE DELLE CON-  
TROVERSIE RELATIVE ALLE OPERE REALIZZATE  
PER LA RICOSTRUZIONE POSTERREMOTO E PRO-  
ROGA DELLA GESTIONE (2941)***

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, è definitivamente prorogato di ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine delle operazioni di pagamento, anche dei corrispettivi contrattuali riguardanti opere non ancora prese in consegna dagli enti destinatari individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Il funzionario incaricato dal CIPE, entro il termine improrogabile di cui al comma 1, completa le procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari individuati ai sensi del medesimo comma 1, che prendono in consegna le opere insieme alla relativa documentazione analiticamente elencata. Il funzionario incaricato dal CIPE notifica al concessionario, per le opere non ancora collaudate, ed all'ente destinatario, l'avvenuto trasferimento. A decorrere dalla data di presa in consegna delle opere l'ente destinatario assume tutte le obbligazioni ed i diritti nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

3. Fino alla data di presa in consegna delle opere da parte degli enti destinatari, il funzionario incaricato dal CIPE provvede alla approvazione degli atti contabili, delle perizie di variante o di assestamento e dei collaudi con i conseguenziali pagamenti e, ove ne ricorrano i presupposti, alla irrogazione di eventuali penali, alla contestazione di eventuali inadempienze ed alle eventuali azioni nei confronti del concessionario, oltre che alla emanazione degli atti amministrativi ancora occorrenti, ivi compresi quelli relativi alle procedure espropriative in corso.

4. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è fissato improrogabilmente al 31 marzo 1998.

5. I termini del 30 giugno 1996 previsti dall'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, per le attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità sono definitivamente prorogati fino alla scadenza del terzo mese successivo al completamento delle operazioni di trasferimento. Entro lo stesso termine il funzionario incaricato dal CIPE assolve al pagamento delle risultanze contabili in favore dei concessionari per le attività svolte fino alla data di presa in consegna delle opere da parte degli enti destinatari.

6. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE è ridotto a 30 unità fino al termine di cui al comma 1 ed è ulteriormente ridotto a 25 unità per il periodo intercorrente tra il predetto termine e quello di cui al comma 5.

7. Ai suddetti fini, il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE può essere integrato con personale della prefettura di Napoli, nonché della regione Campania, del comune di Napoli o di altri enti pubblici che abbia già prestato servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 ottobre 1994 o presso gli enti destinatari delle opere. Tale personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza.

8. Per la definizione in via amministrativa delle controversie con i concessionari per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica nomina, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario. Con successivi decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base delle risultanze delle relazioni presentate dal commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, saranno stabiliti i termini, non posteriori al 31 dicembre 1998, entro i quali dovranno essere esaurite le attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale di cui ai commi 6 e 7, nonché di non più di due consulenti giuridici, di cui uno scelto nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica adegua il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario e i conseguenti oneri finanziari in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti di cui al presente comma. Le somme in tal modo recuperate sono riassegnate per le finalità di cui all'articolo 2.

9. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere

al commissario straordinario, al funzionario incaricato dal CIPE, al personale assegnato alla sua struttura e ai consulenti giuridici di cui al comma 8. Al relativo onere, valutato in lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, relativamente all'anno 1997, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 2 e, relativamente all'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il funzionario incaricato dal CIPE effettua una ricognizione completa dello stato delle procedure relative alle sue competenze, con particolare riguardo alla situazione dei trasferimenti delle opere agli enti destinatari, e la trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Parlamento. Successivamente, ogni tre mesi, trasmette ai medesimi soggetti una relazione sull'attività svolta in relazione alle suddette procedure.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 1.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.93 DEL GOVERNO

*Sopprimere il comma 1.*

0. 1. 93. 1.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**0. 1. 93. 2.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono nominati uno o più commissari straordinari con le seguenti: è nominato un commissario straordinario.*

**0. 1. 93. 3.**

Russo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono nominati aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.*

**0. 1. 93. 4.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono nominati aggiungere le seguenti: entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**0. 1. 93. 5.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: uno o più commissari straordinari aggiungere le seguenti: scelti tra i funzionari con qualifica di dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica.*

**0. 1. 93. 6.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del contenzioso derivante con le seguenti: delle controversie, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996, derivanti.*

**0. 1. 93. 8.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per il completamento degli interventi stessi nei limiti di cui al comma 5.*

**0. 1. 93. 9.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il completamento con le seguenti: la realizzazione.*

**0. 1. 93. 406**

Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì il termine entro cui il commissario straordinario conclude la sua attività.*

**0. 1. 93. 10.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 93. 185.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del citato decreto-legge, è organo straordinario degli enti attuatori.

**0. 1. 93. 12.**

Russo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* enti con la seguente: organismi.

**0. 1. 93. 407**

Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* compie con la seguente: effettua.

**0. 1. 93. 400**

Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* compie con la seguente: realizza

**0. 1. 93. 405**

Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* in nome e per conto di questi ultimi.

**0. 1. 93. 13.**

Russo.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* ed ha la legittimazione processuale esclusiva fino alla fine del comma.

**0. 1. 93. 14.**

Russo.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:* processuale

**0. 1. 93. 11.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* dall'attuazione con le seguenti: dalla realizzazione.

**0. 1. 93. 15.**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**0. 1. 93. 16.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* agli interventi con le seguenti: alle procedure.

**0. 1. 93. 401.**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* comprese con la seguente: incluse.

**0. 1. 93. 17.**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* richiesta con la seguente: istanza.

**0. 1. 93. 402**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività del commissario per la definizione del contenzioso devono essere esaurite improrogabilmente entro il 31 dicembre 1997.

**0. 1. 93. 19.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività del commissario per la definizione del contenzioso devono essere esaurite improrogabilmente entro il 30 giugno 1998.

**0. 1. 93. 20.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il commissario straordinario dura in carica dodici mesi a far data dalla pubblicazione del decreto di nomina ed entro il predetto termine dovrà compiere le funzioni attribuitegli dal presente articolo.

**0. 1. 93. 21.**

Russo.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 1. 93. 22.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**0. 1. 93. 23.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Il commissario straordinario provvede aggiungere le seguenti: , entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

**0. 1. 93. 24.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Il commissario straordinario provvede aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla sua nomina.

**0. 1. 93. 25.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Il commissario straordinario provvede aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla sua nomina.

**0. 1. 93. 26.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Il commissario straordinario provvede aggiungere le seguenti: , entro centoventi giorni dalla sua nomina.

**0. 1. 93. 27.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* provvede con le seguenti: deve provvedere.

**0. 1. 93. 404**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, sopprimere la parola:* prioritariamente.

**0. 1. 93. 28.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del contenzioso relativo ai predetti interventi con le seguenti: delle controversie, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996, derivanti.*

**0. 1. 93. 30.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il termine per la ricognizione non può essere riaperto successivamente durante il periodo dell'incarico del commissario straordinario.*

**0. 1. 93. 31.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*0. 1. 93. 32.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*0. 1. 93. 29**

Russo.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non sono ammesse alla definizione del contenzioso in via amministrativa domande per le quali non sia stato instaurato giudizio o arbitrato al 2 agosto 1996.*

**0. 1. 93. 33.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non sono ammesse alla definizione del contenzioso in via*

*amministrativa domande per le quali non sia stato instaurato giudizio o arbitrato al 21 dicembre 1996.*

**0. 1. 93. 34.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non sono ammesse alla definizione del contenzioso in via amministrativa domande relative a titoli esecutivi non ancora notificati alla data di entrata in vigore della presente legge*

**0. 1. 93. 35.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessantuno.*

**0. 1. 93. 260**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.*

**0. 1. 93. 38.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantanove.*

**0. 1. 93. 39.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantotto.*

**0. 1. 93. 40.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantasette.*

**0. 1. 93. 41.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantasei.*

**0. 1. 93. 42.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantacinque.*

**0. 1. 93. 43.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantaquattro.*

**0. 1. 93. 44.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantatre.*

**0. 1. 93. 45.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantadue.*

**0. 1. 93. 46.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquantuno.*

**0. 1. 93. 47.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquanta.*

**0. 1. 93. 48.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantanove.*

**0. 1. 93. 49.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantotto.*

**0. 1. 93. 50.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantasette.*

**0. 1. 93. 51.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantasei.*

**0. 1. 93. 52.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.*

**0. 1. 93. 53.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantaquattro.*

**0. 1. 93. 54.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantatre.*

**0. 1. 93. 55.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantadue.*

**0. 1. 93. 56.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentanove.*

**0. 1. 93. 59.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentotto.*

**0. 1. 93. 60.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentasette.*

**0. 1. 93. 61.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentasei.*

**0. 1. 93. 62.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentacinque.*

**0. 1. 93. 63.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentaquattro.*

**0. 1. 93. 64.**

Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**\*0. 1. 93. 68.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**\*0. 1. 93. 67**

Russo.

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a quella data.*

**0. 1. 93. 66**

Russo.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: domanda con le seguenti: notifica del titolo esecutivo.*

**0. 1. 93. 70.**

Russo.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: degli uffici legali degli enti attuatori e su richiesta di questi ultimi.*

**0. 1. 93. 69.**

Russo.

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

**0. 1. 93. 72.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi*

**0. 1. 93. 251**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodiciannove*

**0. 1. 93. 252**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodiciotto*

**0. 1. 93. 253**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodiciassette*

**0. 1. 93. 254**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosedici*

**0. 1. 93. 255**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotredici*

**0. 1. 93. 256**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotquattordici*

**0. 1. 93. 257**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotredici*

**0. 1. 93. 258**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centododici*

**0. 1. 93. 259**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoundici*

**0. 1. 93. 260**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodieci*

**0. 1. 93. 261**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centonove*

**0. 1. 93. 262**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotto*

**0. 1. 93. 263**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosette*

**0. 1. 93. 264**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosei*

**0. 1. 93. 265**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centocinque*

**0. 1. 93. 266**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotquattro*

**0. 1. 93. 267**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotre*

**0. 1. 93. 268**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodieci*

**0. 1. 93. 269**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centouno.*

**0. 1. 93. 270**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cento*

**0. 1. 93. 271**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantanove*

**0. 1. 93. 272**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantotto*

**0. 1. 93. 273**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantasette*

**0. 1. 93. 274**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantasei*

**0. 1. 93. 275**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantacinque*

**0. 1. 93. 276**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantaquattro*

**0. 1. 93. 277**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantatre*

**0. 1. 93. 278**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantadue*

**0. 1. 93. 279**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantuno*

**0. 1. 93. 280**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta*

**0. 1. 93. 281**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantanove*

**0. 1. 93. 282**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantotto*

**0. 1. 93. 283**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantasette*

**0. 1. 93. 284**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantasei*

**0. 1. 93. 285**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantacinque*

**0. 1. 93. 286**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantaquattro*

**0. 1. 93. 287**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantatre*

**0. 1. 93. 288**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantadue*

**0. 1. 93. 289**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantuno*

**0. 1. 93. 290**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottanta*

**0. 1. 93. 291**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantanove*

**0. 1. 93. 292**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantotto*

**0. 1. 93. 293**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantasette*

**0. 1. 93. 294**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantasei*

**0. 1. 93. 295**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantacinque*

**0. 1. 93. 296**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantaquattro*

**0. 1. 93. 297**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantatre*

**0. 1. 93. 298**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantadue*

**0. 1. 93. 299**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantuno*

**0. 1. 93. 300**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settanta*

**0. 1. 93. 301**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantanove*

**0. 1. 93. 302**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantotto*

**0. 1. 93. 303**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantasette*

**0. 1. 93. 304**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantasei*

**0. 1. 93. 305**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantacinque*

**0. 1. 93. 306**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantaquattro*

**0. 1. 93. 307**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantatre*

**0. 1. 93. 308**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantadue*

**0. 1. 93. 309**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantuno*

**0. 1. 93. 310**

Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti.

*Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: dalla data della domanda o.*

**0. 1. 93. 73.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: esclusivamente.*

**0. 1. 93. 74.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.*

**0. 1. 93. 71.**

Russo.

*Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.*

**0. 1. 93. 75.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: caso con la seguente: ipotesi.*

**0. 1. 93. 530.**

Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini.

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della richiesta.*

**0. 1. 93. 531.**

Riccio, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat, Tosolini

*Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Al fine della definizione in via amministrativa, il commissario straordinario determina l'importo da offrire alla controparte sulla base delle richieste basate su riserve tempestivamente e regolarmente presentate.*

**0. 1. 93. 76.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Al fine della definizione in via amministrativa, il commissario straordinario determina l'importo da offrire alla controparte esclusivamente*

sulla base delle richieste basate su riserve tempestivamente e regolarmente presentate.

**0. 1. 93. 77.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:* Al fine della definizione in via amministrativa, il commissario straordinario determina l'importo da offrire alla controparte esclusivamente sulla base delle richieste basate su riserve tempestivamente presentate.

**0. 1. 93. 78.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:* Al fine della definizione in via amministrativa, il commissario straordinario determina l'importo da offrire alla controparte esclusivamente sulla base delle richieste basate su riserve regolarmente presentate.

**0. 1. 93. 79.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.*

**0. 1. 93. 80.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 30 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 60 per cento delle somme

già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale impugnati o impugnabili a norma di legge.

**0. 1. 93. 81.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 30 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 60 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale esecutivo.

**0. 1. 93. 104**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 30 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale impugnati o impugnabili a norma di legge.

**0. 1. 93. 82.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 30 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale esecutivo.

**0. 1. 93. 193.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale impugnati o impugnabili a norma di legge.

**0. 1. 93. 83.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale esecutivo.

**0. 1. 93. 195.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 60 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale impugnati o impugnabili a norma di legge.

**0. 1. 93. 84.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della

stessa data e al 60 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale esecutivo.

**0. 1. 93. 198.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 21 dicembre 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale impugnati o impugnabili a norma di legge.

**0. 1. 93. 85.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:* La definizione è pari al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 21 dicembre 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale esecutivo.

**0. 1. 93. 196.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 40 per cento.*

**0. 1. 93. 87.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 35 per cento.*

**0. 1. 93. 88.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 30 per cento.*

**0. 1. 93. 89.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: successivamente al con le seguenti: dopo il.*

**0. 1. 93. 535**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole da: e con rinuncia a quelle maturate fino alla fine del periodo.*

**0. 1. 93. 93.**

Russo.

*Al comma 2, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: o maturate successivamente al deposito della sentenza o all'adozione del lodo.*

**0. 1. 93. 194.**

Russo.

*Al comma 2, settimo periodo, premettere il seguente: Il Commissario straordinario, entro 15 giorni dalla predetta richiesta, comunica al concessionario la propria adesione ovvero*

**0. 1. 93. 94.**

Russo.

*Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.*

**0. 1. 93. 95.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere l'ottavo periodo.*

**0. 1. 93. 96.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, ottavo periodo, sostituire la parola: incassate con la seguente: incamerate.*

**0. 1. 93. 501**

Zaccheo, Martinat, Riccio, Tosolini, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, ottavo periodo, sostituire la parola: incassate con la seguente: riscosse.*

**0. 1. 93. 502**

Riccio, Zaccheo, Martinat, Tosolini, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, ottavo periodo, sostituire le parole: atti esecutivi con le seguenti: procedure esecutive.*

**0. 1. 93. 503**

Riccio, Zaccheo, Martinat, Tosolini, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, ottavo periodo, sostituire le parole: dovrà allegare con la seguente: allega.*

**0. 1. 93. 504**

Riccio, Zaccheo, Martinat, Tosolini, Alemanno, Foti, Lo Porto.

*Al comma 2, ottavo periodo, sostituire la parola: richiesta con la seguente: istanza.*

**0. 1. 93. 97.**

Riccio, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti, Lo Porto, Martinat.

*Al comma 2, sostituire le parole: sino alla concorrenza della somma rinunciata con le seguenti: in eccedenza alla somma concordata.*

**0. 1. 93. 322.**

La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere il nono periodo.*

**0. 1. 93. 98.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il decimo periodo.*

**0. 1. 93. 100.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: della procedura con le seguenti: del procedimento.*

**0. 1. 93. 505**

Riccio, Lo Porto, Martinat, To-  
solini, Zaccheo, Alemanno,  
Foti

*Al comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: sulla base dei con le seguenti: in base ai.*

**0. 1. 93. 506**

Riccio, Lo Porto, Martinat, To-  
solini, Zaccheo, Alemanno,  
Foti

*Al comma 2, decimo periodo, sopprimere le parole: le somme pignorate, anche presso terzi, sono liberate da ogni vincolo.*

**0. 1. 93. 102.**

Russo

*Al comma 2, sopprimere l'undicesimo periodo.*

**\*0. 1. 93. 103.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere l'undicesimo periodo.*

**\*0. 1. 93. 101**

Russo.

*Al comma 2, undicesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a prima richiesta a favore del creditore, con la quale sia garantita la restituzione delle somme pagate all'esito della pronuncia definitiva dell'impugnazione.*

**0. 1. 93. 105.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, undicesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a favore del creditore, con la quale sia garantita la restituzione delle somme pagate all'esito della pronuncia definitiva dell'impugnazione.*

**0. 1. 93. 106.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il dodicesimo periodo.*

**\*0. 1. 93. 107.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sopprimere il dodicesimo periodo.*

**\*0. 1. 93. 108.**

Russo.

*Al comma 2, dodicesimo periodo, sostituire le parole:* stata richiesta con la seguente: pronuncia

**0. 1. 93. 110.**

Russo.

*Al comma 2, dodicesimo periodo, dopo le parole:* per irregolarità aggiungere le seguenti: nell'affidamento o

**0. 1. 93. 109.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari, le operazioni di pagamento e l'attività di rendicontazione devono essere completate entro il 31 dicembre 1997 e le attività di definizione del contenzioso devono essere esaurite entro il 30 giugno 1998.

**0. 1. 93. 112.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari, le operazioni di pagamento e l'attività di rendicontazione devono essere completate entro il 31 dicembre 1997 e le attività di definizione del contenzioso devono essere esaurite entro il 31 dicembre 1998.

**0. 1. 93. 113.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Commissario straordinario trasmette i risultati della ricognizione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Parlamento. Successivamente, ogni tre mesi,

trasmette ai medesimi soggetti una relazione sull'attività svolta e sulle procedure adottate.

**0. 1. 93. 114.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il funzionario incaricato dal CIPE, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Parlamento una relazione sullo stato delle procedure relative alle funzioni di sua competenza. Il funzionario incaricato dal CIPE mette a disposizione del commissario straordinario nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del comma 1, alla data della sua nomina, tutti i documenti in suo possesso relativi all'attività svolta.

**0. 1. 93. 115.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 1. 93. 116.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, all'alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvede aggiungere le seguenti: previa una completa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili anche per effetto del trasferimento di fondi agli enti attuatori.

**0. 1. 93. 117.**

Russo.

*Al comma 3, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* e dall'onere del contenzioso.

**0. 1. 93. 118.**

Russo.

*Al comma 3, all'alinea, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli oneri che saranno posti a carico degli enti destinatari.*

**0. 1. 93. 119.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**0. 1. 93. 120.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: verificare con la seguente: constatare.*

**0. 1. 93. 507**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: occorrenti con la seguente: necessarie.*

**0. 1. 93. 508**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , da porsi a carico degli enti destinatari.*

**0. 1. 93. 121.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**0. 1. 93. 122.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: gli interventi da effettuare aggiungere le seguenti: dagli enti destinatari.*

**0. 1. 93. 123.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**0. 1. 93. 124.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire la parola: estrema con la seguente: particolare*

**0. 1. 93. 509**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire*

**0. 1. 93. 510**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: ivi compreso il ripristino di opere vandalizzate, nonché per evitare danni gravi e irreparabili.*

**0. 1. 93. 125.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire la parola: vandalizzate con la seguente: danneggiate*

**0. 1. 93. 511**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**0. 1. 93. 126.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: necessari con la seguente: utili*

**0. 1. 93. 512**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire le parole: si accerti con le seguenti: venga accertata*

**0. 1. 93. 513**

Riccio, Lo Porto, Martinat, Tosolini, Zaccheo, Alemanno, Foti

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) completare le procedure espropriative, provvedendo altresì al pagamento delle indennità agli aventi diritto.

**0. 1. 93. 128.**

Russo.

*Sopprimere il comma 4.*

**0. 1. 93. 129.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il commissario straordinario aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari*

**0. 1. 93. 190.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o che comunque aggiungere le seguenti: anche se iniziate e*

**0. 1. 93. 130.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: di diritto, con attribuzione alle controparti fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.*

**0. 1. 93. 131.**

Russo.

*Sopprimere il comma 5.*

**0. 1. 93. 132.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Commissario straordinario non può compiere atti relativi alla realizzazione degli interventi.

**0. 1. 93. 133.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**0. 1. 93. 134.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in nome e per conto degli enti proprietari.*

**0. 1. 93. 135.**

Russo.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: ivi compresi i collaudi fino alla fine del periodo, con le seguenti: ne approva gli atti contabili, le perizie di variante o di assestamento, ivi compresi i collaudi, con i conseguenti pagamenti e provvede, ove ne ricorrano i presupposti, alla irrogazione di eventuali penali, alla contestazione di eventuali inadempienze ed alle eventuali azioni nei confronti del concessionario, oltrechè all'emanazione degli atti amministrativi ancora occorrenti, ivi compresi quelli relativi alle procedure espropriative in corso.*

**0. 1. 93. 136.**

Russo.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il contenzioso derivante dagli interventi, già eseguiti o in corso d'opera con le seguenti: le controversie aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996.*

**0. 1. 93. 137.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il contenzioso derivante dagli interventi, già eseguiti o in corso d'opera con le seguenti: le controversie aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995.*

**0. 1. 93. 138.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 93. 139.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine utilizza le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche e di tutela sanitaria e ambientale.*

**0. 1. 93. 200.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nei modi previsti dalla emananda disciplina delegata di cui al successivo articolo 9.*

**0. 1. 93. 142.**

Russo.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per quanto applicabili alle convenzioni stipulate con i concessionari.*

**0. 1. 93. 143.**

Russo.

*Al comma 6, sostituire le parole: numeri 2) e 3) con le seguenti: numeri 1), 2) e 3).*

**0. 1. 93. 144.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 6, sopprimere le parole: utilizzando le procedure e i poteri di cui al comma 5.*

**0. 1. 93. 145.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 6, sostituire le parole: utilizzando le procedure e i poteri di cui al comma 5 con le seguenti: utilizzando le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche e di tutela sanitaria e ambientale.*

**0. 1. 93. 146.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 6, sostituire le parole: utilizzando le procedure e i poteri di cui al comma 5 con le seguenti: utilizzando le procedure previste dalla normativa nazionale vigente.*

**0. 1. 93. 147.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: delle disponibilità di bilancio degli enti medesimi con le seguenti: dello stanziamento di cui al successivo comma 7.*

**0. 1. 93. 216**

Russo.

*Sopprimere il comma 7.*

**0. 1. 93. 148.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 8.*

**0. 1. 93. 150.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Per l'espletamento delle sue funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, come stabilito con apposito decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, fino al limite massimo di 30 unità. Per lo svolgimento della propria attività il commissario straordinario si avvale altresì di non più di due consulenti giuridici, di cui uno scelto nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

**0. 1. 93. 151.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: di personale comandato da amministrazioni pubbliche, nonché.*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 93. 152.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 93. 153.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: può altresì stipulare convenzioni fino alla fine del periodo.*

**0. 1. 93. 154.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

**0. 1. 93. 155.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:*

Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissa il termine entro il quale dovrà concludersi l'attività del commissario straordinario ed adegua il personale a disposizione del commissario medesimo in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.

**0. 1. 93. 324**

La Commissione.

*Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Il compenso del commissario straordinario è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, sentito l'ente interessato, e grava, unitamente al posto delle menzionate convenzioni e alle eventuali spese per il personale comandato, sui fondi per le opere interessate.

**O. 1. 93. 330.**

La Commissione.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica adegua il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario e i conseguenti oneri finanziari in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo. Le somme in tal modo recuperate sono riassegnate per le finalità di cui al presente decreto.

**O. 1. 93. 156.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 9.*

**O. 1. 93. 161.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 9, dopo la parola: domanda aggiungere le seguenti:* prevista al comma 2.

**O. 1. 93. 203.**

Russo.

*Al comma 9, sostituire le parole: per definizione con le seguenti:* di definizione, di cui al comma 2.

**O. 1. 93. 321.**

La Commissione.

*Al comma 9, dopo la parola: interessati aggiungere le seguenti:* relativamente alle controversie già decise con sentenza o lodo arbitrale esecutivo non passato in giudicato.

**O. 1. 93. 219**

Russo.

*Al comma 10, sopprimere le parole: per la parte non derogata dalla presente legge.*

**O. 1. 93. 162.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 11.*

**O. 1. 93. 163.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 11, sostituire le parole: sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi 1997 e 1998 con le seguenti:* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

**O. 1. 93. 164.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 12.*

**O. 1. 93. 165.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 12, sostituire le parole da: oltre che alle finalità di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti:* alle finalità di cui al comma 1.

**O. 1. 93. 166.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 13.*

**0. 1. 93. 167.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri per la definizione delle controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario restano a carico degli enti destinatari, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.*

**0. 1. 93. 169.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 13, lettera c-bis), sostituire le parole: conto capitale con le seguenti: conto interessi.*

**0. 1. 93. 170.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 13, lettera c-bis), sopprimere le parole: o danneggiate.*

**0. 1. 93. 171.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 13, lettera c-bis), sostituire le parole: calamità naturali con le seguenti: eventi sismici.*

**0. 1. 93. 172.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 14.*

**\*0. 1. 93. 173.**

Russo.

*Sopprimere il comma 14.*

**\*0. 1. 93. 174.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: e i relativi oneri che il giudizio comporta sono posti a carico degli enti destinatari.*

**0. 1. 93. 175.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*0. 1. 93. 176.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*0. 1. 93. 177**

Russo.

*Al comma 15, dopo le parole: declinatoria della competenza arbitrale aggiungere le seguenti: validamente esercitata.*

**0. 1. 93. 191.**

Russo.

*Al comma 15, sopprimere le parole: da qualunque soggetto esercitata.*

**0. 1. 93. 178.**

Russo.

*Sopprimere il comma 16.*

**0. 1. 93. 179.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 16, sopprimere le parole: o il cui lodo, benché depositato, sia impugnato o impugnabile a norma di legge.*

**0. 1. 93. 180.**

Russo.

*Al comma 16, sostituire la parola: la con le seguenti: i valori medi della.*

**0. 1. 93. 181.**

Russo.

*Sopprimere il comma 18.*

**0. 1. 93. 250.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

19. Il Governo trasmette alle competenti Commissioni di Camera e Senato, con cadenza quadrimestrale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sulle attività svolte dal commissario straordinario, con l'indicazione di tutte le verifiche, gli interventi e gli adempimenti effettuati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

**0. 1. 93. 320.**

La Commissione.

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:*

ART. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono nominati, uno o più commissari straordinari per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per il completamento degli interventi stessi nei limiti di cui al comma 5. Il commissario straordinario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del citato decreto-legge, è organo straordinario degli enti attuatori, compie, in nome e

per conto di questi ultimi, gli adempimenti di cui al presente articolo ed ha la legittimazione processuale esclusiva nei giudizi di cognizione e di esecuzione, comunque derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma; in particolare i titoli esecutivi non possono essere azionati nei confronti di altri enti o organi. Il commissario straordinario, per la difesa in giudizio nelle controversie relative agli interventi di cui al presente comma, comprese quelle in corso, si avvale degli uffici legali degli enti attuatori e, su richiesta di questi ultimi, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Il commissario straordinario provvede prioritariamente alla ricognizione del contenzioso relativo ai predetti interventi, al pagamento dei titoli esecutivi, all'eventuale definizione in via amministrativa del contenzioso medesimo, anche a norma dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I concessionari, aventi diritto sulla base di titoli esecutivi non ancora notificati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla medesima data o dalla data in cui si è formato il titolo esecutivo, se successiva. I titoli esecutivi già notificati sono presi in esame senza necessità di apposita domanda. Il commissario straordinario provvede al pagamento entro sessanta giorni dalla data della domanda o dalla data di entrata in vigore della presente legge per i titoli esecutivi già notificati. In caso di pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo azionato, è comunque atteso l'esito dell'istanza medesima. Per le controversie già decise con sentenza o lodo arbitrale esecutivo, non passati in giudicato, il concessionario può chiedere di definire la controversia, dichiarando la propria disponibilità a rinunciare a un importo forfettario non inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle somme tutte portate dal lodo o dalla sentenza e con rinuncia a quelle maturate successivamente al de-

posito della sentenza o all'adozione del lodo. Con motivata delibera il commissario può subordinare l'accoglimento della domanda ad una rinuncia maggiore di quella offerta dal concessionario. Qualora per il lodo o la sentenza siano state già incassate dal concessionario somme, attraverso atti esecutivi o pagamenti spontanei, il concessionario dovrà allegare alla richiesta di definizione una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo a prima richiesta a garanzia della restituzione dell'importo incassato fino alla concorrenza della somma rinunciata. Le somme restituite dal concessionario sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per la durata della procedura di cui al presente comma, non possono essere iniziate e, se iniziate, sono interrotte le procedure esecutive promosse, anche nei confronti degli enti proprietari, sulla base dei predetti titoli; le somme pignorate, anche presso terzi, sono liberate da ogni vincolo. Il pagamento di somme dovute sulla base di sentenze non passate in giudicato è subordinato alla prestazione di una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo. Il commissario straordinario non può procedere a definizione quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio per irregolarità nella esecuzione dei lavori.

3. Il commissario straordinario provvede, altresì, alla verifica delle opere di completamento, individuando le priorità e i tempi della loro realizzazione, nonché la compatibilità del completamento col quadro finanziario complessivo derivante dalle somme ancora disponibili sui fondi di cui al comma 7 e dall'onere del contenzioso. A tal fine il commissario straordinario provvede in particolare a:

a) verificare lo stato di attuazione del programma di ricostruzione con riferimento ai singoli interventi e quantificare le somme occorrenti per l'ultimazione;

b) classificare, d'intesa con gli Enti interessati gli interventi da effettuare secondo le seguenti priorità:

1) interventi di estrema urgenza, necessari per assicurare l'utilizzazione di opere già ultimate, ivi compreso il ripristino di opere vandalizzate, nonché per evitare danni gravi e irreparabili;

2) interventi necessari per ultimare opere in avanzata fase di esecuzione;

3) interventi per ultimare opere iniziate per le quali si accerti la perdurante stretta necessità ai fini della funzionalità del programma di ricostruzione.

4. Il commissario straordinario propone alle amministrazioni ed agli enti interessati lo stralcio dal programma delle opere di cui al comma 3 non ancora iniziate, o che comunque, anche in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non appaiono strettamente necessarie ai fini della funzionalità del programma. In caso di deliberazione di stralcio i contratti e le convenzioni eventualmente già stipulati sono risolti di diritto, con attribuzione alle controparti dell'importo delle prestazioni o lavori già eseguiti e con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo a qualunque titolo.

5. Il commissario straordinario compie, in nome e per conto degli enti proprietari, gli atti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ivi compresi i collaudi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto dell'esigenza di definire prioritariamente il contenzioso derivante dagli interventi, già eseguiti o in corso d'opera. A tal fine utilizza le procedure e i poteri di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché gli atti e le procedure poste in essere dai commissari straordinari del Governo e dai funzionari incaricati dal CIPE, salva in ogni caso l'osservanza delle norme in materia di affidamento degli appalti e di tutela sanitaria e ambientale.

6. Gli enti proprietari procedono al completamento del programma con la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), numeri 2) e 3), utilizzando le procedure e i poteri di cui al comma 5 e avvalendosi, previa intesa, del personale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania. In caso di accertata carenza di organico, i predetti enti possono altresì stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o con professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate. Eventuali oneri sono a carico delle disponibilità di bilancio degli enti medesimi.

7. Il commissario straordinario, per le complessive finalità di cui al comma 1, utilizza i fondi disponibili sui capitoli 1361 e 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, nonché i fondi trasferiti agli enti attuatori ed ancora disponibili.

8. Il commissario straordinario si avvale di personale comandato da amministrazioni pubbliche, nonché del personale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e della struttura messa a sua disposizione dall'ente attuatore dell'intervento. Al provvedimento di comando si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 14 a 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127; può altresì stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o con professionisti estranei per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate. Il commissario straordinario si avvale altresì del personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 per il completamento delle operazioni di trasferimento delle opere agli enti destinatari, per la rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità. Il compenso del commissario straordinario è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente interessato, e grava,

unitamente al costo delle menzionate convenzioni, sui fondi per le opere interessate.

9. La mancata presentazione della domanda per definizione da parte dei concessionari interessati costituisce motivo di sospensione degli interessi legali di cui all'articolo 1224 del codice civile nonché di esclusione della rivalutazione eventualmente dovuta per tutto il periodo decorrente dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata della gestione del commissario straordinario e comunque non oltre i dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la parte non derogata dalla presente legge.

11. Le disponibilità iscritte per l'anno 1996 sul capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, concernente le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, non utilizzate al 31 dicembre 1996, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi 1997 e 1998.

12. I fondi di cui al comma 11 e quelli iscritti sul capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997 sono destinati, nel limite complessivo di lire 450 miliardi, oltre che alle finalità di cui al comma 1, alla reintegrazione, in via prioritaria rispetto alle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dei capitoli di bilancio eventualmente utilizzati per le medesime esigenze in applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

13. Al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, così come modificato dall'articolo 39 del

decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) erogazione di contributi in conto capitale per la costruzione o riparazione di unità immobiliari private distrutte o danneggiate a seguito di calamità naturali ».

14. Le controversie con i concessionari per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, sono devolute esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario.

15. Continuano ad essere di competenza del collegio arbitrale le controversie per le quali il collegio si sia costituito prima della data di entrata in vigore della presente legge, salvo che vi sia stata declinatoria della competenza arbitrale, da qualunque soggetto esercitata, ovvero nullità della clausola compromissoria o della costituzione del collegio.

16. Per i collegi arbitrali che non abbiano ancora depositato il lodo, o il cui lodo benché depositato, sia impugnato o impugnabile a norma di legge, i compensi, se non ancora liquidati dal Tribunale, sono determinati applicando la tariffa professionale forense ridotta del 30 per cento.

17. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

18. Il termine di cui all'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato di un anno.

1. 93.

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.2  
DEL GOVERNO.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui

al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario, scelto tra i funzionari con qualifica di dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le attività del commissario per la definizione del contenzioso ai sensi dell'articolo 3 devono essere esaurite improrogabilmente entro il 31 dicembre 1997.

0. 1. 2. 1.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario, scelto tra i funzionari con qualifica di dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le attività del commissario per la definizione del contenzioso ai sensi dell'articolo 3 devono essere esaurite improrogabilmente entro il 30 giugno 1998.

0. 1. 2. 2.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del con le seguenti: Per il.*

**0. 1. 2. 3.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del completamento con le seguenti: della definitiva conclusione.*

**0. 1. 2. 4.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: amministrativa con la seguente: consensuale.*

**0. 1. 2. 46.**

Garra.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al citato titolo VIII aggiungere le seguenti: aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995.*

**0. 1. 2. 5.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al citato titolo VIII aggiungere le seguenti: aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996.*

**0. 1. 2. 6.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al citato titolo VIII aggiungere le seguenti: aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali*

*sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 21 dicembre 1996.*

**0. 1. 2. 7.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: , previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.*

**0. 1. 2. 8.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nomina, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: , previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**0. 1. 2. 9.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari, le operazioni di pagamento e l'attività di rendicontazione devono essere completate entro il 31 dicembre 1997 e le attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 3 devono essere esaurite entro il 31 dicembre 1998.*

**0. 1. 2. 23.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari, le operazioni di pagamento e l'attività di rendicontazione devono essere completate entro il 30 giugno 1997 e le*

attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 3 devono essere esaurite entro il 30 giugno 1998.

**0. 1. 2. 24.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e della programmazione economica aggiungere le seguenti: emanati entro 120 giorni dalla data della nomina del Commissario straordinario.*

**0. 1. 2. 10.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 3, comma 4, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari*

**0. 1. 2. 11.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: saranno con la seguente: sono.*

**0. 1. 2. 12.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: stabiliti i termini entro i quali dovranno con le seguenti: stabiliti i termini entro i quali devono.*

**0. 1. 2. 13.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: stabiliti i termini aggiungere le seguenti: non posteriori al 30 giugno 1997.*

**0. 1. 2. 19.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: stabiliti i termini aggiungere le seguenti: non posteriore al 31 dicembre 1997.*

**0. 1. 2. 15.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: completate con le seguenti: definitivamente concluse.*

**0. 1. 2. 25.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché i termini entro i quali con le seguenti: nonché i termini entro i quali devono.*

**0. 1. 2. 14.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nonché i termini aggiungere le seguenti: non posteriori al 31 dicembre 1997.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**0. 1. 2. 16.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nonché i termini aggiungere le seguenti: non posteriori al 30 giugno 1998.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**0. 1. 2. 17.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nonché i termini aggiungere le seguenti: non posteriori al 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**0. 1. 2. 18.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: esaurite con le seguenti: avviate tutte.*

**0. 1. 2. 47.**

Garra.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: definizione del contenzioso aggiungere le seguenti: in via amministrativa.*

**0. 1. 2. 22.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1997.*

**0. 1. 2. 20.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1998 con le seguenti: 30 giugno 1998.*

**0. 1. 2. 21.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso il Ministero del bilancio e della program-*

*mazione economica, come stabilito con apposito decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica fino al limite massimo di 30 unità.*

**0. 1. 2. 26.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**0. 1. 2. 27.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: della regione Campania,*

**0. 1. 2. 28.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: del comune di Napoli.*

**0. 1. 2. 29.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: degli enti destinatari delle opere.*

**0. 1. 2. 30.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o di altri enti pubblici.*

**0. 1. 2. 31.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 unità con le seguenti: 15 unità.*

**0. 1. 2. 35.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 unità con le seguenti: 20 unità.*

**0. 1. 2. 36.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: scelto nei ruoli della con le seguenti: designato dalla.*

**0. 1. 2. 45.**

Boccia.

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: adegua con la seguente: riduce.*

**0. 1. 2. 34.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 1. 2. 33.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: al personale assegnato alla sua struttura.*

**0. 1. 2. 32.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 950 milioni con le seguenti: lire 250 milioni.*

**0. 1. 2. 37.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 950 milioni con le seguenti: lire 200 milioni.*

**0. 1. 2. 38.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il funzionario incaricato dal CIPE, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministro del bilancio e al Parlamento una relazione sullo stato delle procedure relative alle funzioni di sua competenza. Il funzionario incaricato dal CIPE mette a disposizione del Commissario straordinario nominato dal Ministro del bilancio ai sensi dal comma 1, alla data della sua nomina, tutti i documenti in suo possesso relativi all'attività svolta.

**0. 1. 2. 39.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.*

**0. 1. 2. 41.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.*

**0. 1. 2. 42.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.*

**0. 1. 2. 43.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Il funzionario incaricato dal CIPE resta in carica fino al 30 giugno 1997 ai fini del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, ivi compresa la consegna della documentazione e l'attività di rendicontazione. Fino a tale data il funzionario incaricato dal CIPE si avvale del personale in servizio presso la struttura alla data del 3 aprile 1996. Dal 1° luglio 1997 cessa il rapporto con il personale in servizio presso la struttura commissariale e il personale collocato in posizione di comando torna all'ente di provenienza. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 241 milioni per l'anno 1997, è posto a carico dello stanziamento di cui all'articolo 2.

**0. 1. 2. 40.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Ai fini del completamento delle procedure connesse al trasferimento agli enti destinatari delle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, delle operazioni di pagamento e dell'attività di rendicontazione, nonché per la definizione in via amministrativa delle controversie con i concessionari per la realizzazione degli interventi di cui al citato titolo VIII, il Ministro del bilancio e della programmazione economica nomina, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario, il quale subentra altresì, alla data della sua nomina, nelle funzioni residue alla competenza del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al medesimo titolo VIII. Con successivi decreti del Ministro del bilancio e della programma-

zione economica, anche sulla base delle risultanze delle relazioni presentate dal commissario straordinario ai sensi del comma 4 del presente articolo e dell'articolo 3, comma 4, saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno essere completate le procedure di pagamento e l'attività di rendicontazione, nonché i termini entro i quali dovranno essere esaurite le attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 3. I termini di cui al periodo precedente non dovranno essere posteriori al 31 dicembre 1998.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, con il decreto di nomina del commissario straordinario è trasferito alla struttura dello stesso il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 aprile 1996. Con il medesimo decreto può essere trasferito alla struttura del commissario straordinario, in relazione alle professionalità necessarie, personale della regione Campania, del comune di Napoli, degli enti destinatari delle opere o di altri enti pubblici nel limite massimo di 25 unità. Tale ultimo personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza. Per lo svolgimento della propria attività il commissario straordinario si avvale altresì di non più di due consulenti giuridici, di cui uno scelto nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica adegua il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario e i conseguenti oneri finanziari in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti di cui al comma 1. Le somme in tal modo recuperate sono riassegnate per le finalità di cui all'articolo 2.

3. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al commissario straordinario, al personale assegnato alla sua struttura e ai consulenti giuridici di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 950 milioni per

ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, relativamente all'anno 1997, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 2 e, relativamente all'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data della nomina, il commissario straordinario effettua una ricognizione completa dello stato delle procedure relative alle competenze già di spettanza del funzionario incaricato dal CIPE, con particolare riguardo alla situazione dei trasferimenti delle opere agli enti destinatari, e la trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Parlamento. Successivamente, ogni tre mesi, trasmette ai medesimi soggetti una relazione sull'attività svolta in relazione alle suddette procedure.

1. 2.

Governo.

*Sopprimere il comma 1.*

1. 3.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: Il termine del 31 marzo 1995 previsto con le seguenti: I termini del 31 marzo 1995 e del 30 giugno previsti.*

1. 4.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: di ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: fino al 31 marzo 1997.*

1. 9.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

1. 5.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: anche dei corrispettivi fino alla fine del comma.*

1. 6.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti opere non ancora prese in consegna dagli con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 1994, riguardanti opere non ancora trasferite alla medesima data agli.*

1. 7.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti opere non ancora prese in consegna dagli con le seguenti: fino alla data del 24 giugno 1995, riguardanti opere non ancora trasferite alla medesima data dagli.*

1. 8.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: prese in consegna dagli con le seguenti: trasferite agli.*

1. 10.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 1, aggiungere alla fine: e al completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, per le attività di rendiconta-*

zione e per le operazioni di chiusura della compatibilità per spese di funzionamento del personale.

1. 11.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 2.*

1. 12.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il funzionario incaricato CIPE provvede, su istanza del creditore corredata dal titolo giustificativo, al pagamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei trenta giorni dalla richiesta, del 50 per cento delle somme portate da lodi arbitrali o da sentenze di condanna dell'autorità giudiziaria ordinaria esecutivi ma non impugnati o ancora impugnabili, anche relativamente ai maggiori oneri per indennità di espropriazione, interessi e spese legali relative ad opere affidate in concessione, aventi titolo in atti o fatti anteriori a 24 giugno 1995, nel limite massimo di lire 200.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 250.000.000.000 per l'anno 1997, ivi compresi gli oneri di cui all'articolo 1.

1. 13.

De Franciscis, Marinacci, Tere-  
sio Delfino.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: prese in consegna con la seguente: notifica.*

1. 70.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ed i diritti con le seguenti: attive e passive.*

1. 71.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Sopprimere il comma 3.*

1. 14.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, dopo le parole: Fino alla data di aggiungere le seguenti: notifica della.*

1. 72.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 3, dopo la parola: alla aggiungere la seguente: definitiva.*

1. 73.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 3, sopprimere le parole: delle perizie di variante.*

1. 15.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 3, dopo le parole: del concessionario, aggiungere le seguenti: per fatti verificatisi anteriormente alla data della notifica.*

1. 74.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Sopprimere il comma 4.*

1. 16.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il funzionario incaricato dal CIPE di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, resta in carica fino al 31 marzo 1997 ai fini del completa-

mento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, ivi compresa la consegna della documentazione e l'attività di rendicontazione. Fino a tale data il funzionario incaricato dal CIPE si avvale del personale in servizio presso la struttura alla data del 3 aprile. Dal 1° giugno 1997 cessa il rapporto con il personale in servizio presso la struttura commissariale e il personale collocato in posizione di comando torna all'ente di provenienza. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 133 milioni per l'anno 1997, è posto a carico dello stanziamento di cui all'articolo 2 ».

1. 17.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 5.*

1. 18.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: terzo mese successivo al completamento delle operazioni di trasferimento con le seguenti: termine di cui al comma 1.*

1. 19.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: sesto.*

1. 75.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: svolte fino alla aggiungere le seguenti: notifica della.*

1. 76.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Sopprimere il comma 6.*

1. 20.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 6, sostituire le parole: 25 unità con le seguenti: 15 unità.*

1. 21.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 6, sostituire le parole: 25 unità con le seguenti: 20 unità.*

1. 22.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 7.*

1. 23.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: personale della prefettura di Napoli, nonché del.*

1. 24.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: della regione Campania.*

1. 25.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: del comune di Napoli.*

1. 26.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o di altri enti pubblici.*

**1. 27.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o presso gli enti destinatari delle opere.*

**1. 28.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Il funzionario incaricato dal CIPE, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del bilancio e al Parlamento una relazione sullo stato delle procedure relative alle funzioni di sua competenza. Il funzionario incaricato dal CIPE mette a disposizione del commissario straordinario nominato dal Ministro del bilancio ai sensi del comma 8, alla data della sua nomina, tutti i documenti in suo possesso relativi all'attività svolta.

**1. 29.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il comma 8.*

**1. 30.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sostituire il primo, secondo e terzo periodo con il seguente: Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, come stabilito con apposito decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica fino al limite massimo di 30 unità.*

**1. 60.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario, scelto tra i funzionari con qualifica di dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica.*

**1. 31.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario, scelto tra i funzionari con qualifica di dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica.*

**1. 32.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Per la con le seguenti: Ai fini della.*

**1. 33.**

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole in via amministrativa.*

1. 34.

Foti, Alemanno, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di cui al citato titolo VIII aggiungere le seguenti: aventi titolo in atti o fatti anteriori alla data di trasferimento effettivo degli interventi medesimi agli enti destinatari e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996.*

1. 36.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di cui al citato titolo VIII aggiungere le seguenti: aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 e per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996.*

1. 35.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di cui al citato titolo VIII aggiungere le seguenti: aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995.*

1. 37.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: , previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.*

1. 38.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: nomina, entro 15 giorni con le seguenti: , previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina, entro 20 giorni.*

1. 39.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

1. 77.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: con il decreto di nomina del Commissario straordinario è trasferito alla struttura dello stesso, entro il limite massimo di 25 unità, in relazione alle professionalità necessarie, il personale che, in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 aprile 1996, risulti esuberante in relazione alle previsioni del precedente comma 6.*

In caso di comprovata insufficienza di personale in relazione alle esigenze della struttura del Commissario straordinario, entro il limite massimo predetto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica può essere trasferito alla struttura stessa personale della regione Campania, del comune di Napoli degli enti destinatari delle opere o di altri enti pubblici. Tale personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza.

1. 78.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il decreto di nomina del Commissario straordinario è trasferito alla struttura dello stesso, in relazione alle professionalità necessarie, personale della regione Campania, del*

comune di Napoli, degli enti destinatari delle opere o di altri enti pubblici nel limite massimo di 25 unità. Tale personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza.

1. 79.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Le attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 3 devono essere esaurite improrogabilmente entro il 31 dicembre 1997.

1. 40.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Le attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 3 devono essere esaurite improrogabilmente entro il 30 giugno 1998.

1. 41.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* e della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* , emanati entro 120 giorni dalla data della nomina del Commissario straordinario.

1. 42.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* articolo 3, comma 4 *aggiungere le seguenti:* previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 43.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:* saranno con la seguente: sono.

1. 44.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* stabiliti i termini *aggiungere le seguenti:* non posteriori al 31 dicembre 1997.

*Conseguentemente, al medesimo comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

1. 45.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

1. 46.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 1998 *con le parole:* 31 marzo 1998.

1. 80.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:* dovranno con la seguente: devono.

1. 47.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:* esaurite con la seguente: completate.

1. 48.

Foti, Alemanno, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccaro.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: esaurite, con la seguente: terminate.*

1. 49.

Foti, Alemanno, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: attività con la seguente: opera.*

1. 50.

Foti, Alemanno, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: definizione del contenzioso aggiungere le seguenti: in via amministrativa.*

1. 51.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

1. 81.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: dieci consulenti.*

1. 52.

Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno, Lo Porto.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: nove consulenti.*

1. 53.

Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno, Lo Porto.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: otto consulenti.*

1. 54.

Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno, Lo Porto.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: sette consulenti.*

1. 55.

Lo Porto, Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: sei consulenti.*

1. 56.

Lo Porto, Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: cinque consulenti.*

1. 57.

Lo Porto, Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: quattro consulenti.*

1. 58.

Lo Porto, Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: due consulenti con le seguenti: tre consulenti.*

1. 59.

Lo Porto, Martinat, Foti, Zaccheo, Tosolini, Riccio, Alemanno.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: di cui uno scelto nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato con le seguenti: scelti nei ruoli dell'Avvocatura dello stato.*

1. 82.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, quarto periodo, sostituire la parola: adegua con la seguente: riduce.*

1. 61.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: e i conseguenti oneri finanziari.*

1. 83.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: presente comma con le seguenti: comma 1.*

1. 84.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 8, sopprimere il quinto periodo.*

1. 85.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Sopprimere il comma 9.*

1. 62.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: al personale assegnato alla sua struttura.*

1. 63.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: alla sua struttura con le seguenti: alle loro strutture.*

1. 86.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 950 milioni con le seguenti: lire 200 milioni.*

1. 64.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 950 milioni con le seguenti: lire 250 milioni.*

1. 65.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: relativamente all'anno 1997, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 2 e, relativamente all'anno 1998,*

1. 87.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: riduzione, aggiungere le seguenti: per l'anno 1997, a carico del capitolo 6856 e per l'anno 1998,*

1. 88.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Sopprimere il comma 10.*

1. 66.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.*

\* 1. 67.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola novanta con la seguente: trenta.*

\* 1. 89.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.*

1. 68.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: della nomina con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.*

1. 90.

Martusciello, Russo, Bocchino.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.*

\* 1. 69.

Copercini, Formenti, Guido  
Dussin, Parolo, Pirovano.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.*

\* 1. 91.

Martusciello, Russo, Bocchino.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1967. — RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SETTORE (APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (3548)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998;

b) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 45.000 milioni per l'anno 1997, 20.000 milioni per l'anno 1998 e 70.000 milioni per l'anno 1999;

c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.

ART. 2.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, relativo agli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1997.

ART. 3.

1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di

costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*) della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.

3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri

di altri paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalità del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

#### ART. 4.

1. In relazione al processo di normallizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunità europea, alla ricapitalizzazione della società Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA.

2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.

#### ART. 5.

1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a una società a prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto del Ministro del tesoro.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni.

3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.

#### ART. 6.

1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento

della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale SpA (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997- 31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;

c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997 - 1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.

6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché dell'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.

#### ART. 7.

1. Il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonché di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta-

la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse *prime rate* quello riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.

2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unità che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### ART. 8.

1. In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.

#### ART. 9.

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è sostituito dal seguente:

« 5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 è assegnato in

ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione ».

2. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, pari a lire 100.000 milioni nell'anno 1997, 250.000 milioni nell'anno 1998 e 400.000 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 e 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

**4. 1.**

Chincarini, Bosco, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro.

**ART. 5.**

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

**5. 1.**

Chincarini, Bosco, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le seguenti:* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 2.**

Chincarini, Bosco, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le seguenti:* entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 3.**

Chincarini, Bosco, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro.

**ART. 6.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed il centro per gli studi di tecnica navale s.p.a. (CETENA) di Genova rendono conto annualmente dell'impiego dei contributi di cui al comma 1. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.

**6. 1.**

Chincarini, Bosco, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il ministro dei trasporti e della navigazione può concedere parte dei contributi di cui al comma 1 e con le stesse modalità previste dal presente articolo, alle imprese iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale di

cui all'articolo 3, che siano in grado di realizzare i programmi di ricerca di cui al comma 2.

6. 2.

Chincarini, Bosco, Ciapucci, Alborghetti, Fongaro.

ART. 9.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: e del 50 per cento fino alla fine del capoverso.*

9. 1.

Chincarini, Bosco, Ciapucci, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: compreso quello fino alla fine del capoverso.*

9. 2.

Chincarini, Bosco, Ciapucci, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: compreso quello con qualifica dirigenziale,.*

9. 3.

Chincarini, Bosco, Ciapucci, Alborghetti, Fongaro.

***DISEGNO DI LEGGE: INCENTIVI AI MAGISTRATI TRASFERITI O  
DESTINATI D'UFFICIO A SEDI DISAGIATE E INTRODUZIONE  
DELLE TABELLE INFRADISTRETTUALI (3686)***

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Trasferimento e destinazione d'ufficio — Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

b) rilevante numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

c) alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, determina, entro il 31 gennaio di ciascun biennio, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1997 e per il 1988, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1 - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 è inserito il se-

guente: « 1-bis. L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche agli altri magistrati che sono destinati a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanissetta e Palermo, e ai magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza ».

1. 1.

Mantovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o prestato servizio con le seguenti: ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio.*

1. 4.

La Commissione.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna.

1. 2.

Mantovano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: rilevante con la seguente: elevato.*

*Conseguentemente, alla lettera c), sostituire la parola: alto con la seguente: elevato.*

1. 5.

La Commissione.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

1. 3.

Mantovano.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: individua.*

1. 6.

La Commissione.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , pubblicando tale elenco.*

1. 7.

La Commissione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti di ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

1. 8.

La Commissione.

*COMUNICAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli  
nella seduta del 23 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Detomas, Dini, Fantozzi, Fassino, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Spini, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sinisi, Spini, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 22 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ARMANI e VALENSISE: « Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica » (4023);

ARMANI ed altri: « Modifica all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni d'imposta

per l'aggiornamento professionale e culturale dei lavoratori dipendenti » (4024);

BECCHETTI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e agevolazioni fiscali per le autovetture in servizio di piazza con conducente » (4025);

MATACENA: « Nuove norme per la riforma e lo snellimento delle procedure autorizzative edilizie » (4026);

GRAMAZIO: « Esclusione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante revisione della disciplina del pubblico impiego » (4027);

TARADASH ed altri: « Norme per il riordino dell'ordinamento scolastico fondato sulla libertà di apprendimento » (4028);

BUTTI ed altri: « Norme in materia di agevolazioni sul prezzo delle benzine nelle zone della Lombardia al confine con la Svizzera » (4029).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 22 luglio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1912. — CALZOLAIO ed altri: « Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia » *(approvata dalla*

*XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato* (417-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Comunicazione in merito ad un atto del sindacato ispettivo.**

Il deputato CARLESI ha comunicato alla Presidenza che la sottoscrizione in calce all'interrogazione n. 4-09884, pubblicata alle pagine 9155 e 9156 dell'Alle-

gato B ai resoconti della seduta del 12 maggio 1997, non è stata da lui materialmente apposta e che l'atto non può essere a lui riferito. Conseguentemente, l'interrogazione in oggetto deve intendersi come non presentata.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*